




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Indennità di malattia: quanto dura?

Autore: Noemi Secci | 24/07/2021



Retribuzione dei giorni di assenza per malattia del dipendente: qual è il periodo massimo tutelato?

La legge **[1]** tutela il dipendente ammalato, prevedendo non solo la possibilità di assentarsi senza perdere il posto di lavoro, ma anche il diritto alla retribuzione per

i giorni di assenza, sino a un determinato limite di tempo.

Ma l'**indennità di malattia quanto dura?** Il diritto alla retribuzione delle giornate di malattia non è uguale per tutti, ma varia in base alla categoria di appartenenza del lavoratore. Solitamente, la retribuzione delle assenze è a carico dell'Inps, che corrisponde un'indennità.

Normalmente, a carico del datore di lavoro sono le prime tre giornate di malattia, dette periodo di carenza, le festività, per gli operai, le festività che cadono di domenica, per gli impiegati, nonché l'eventuale integrazione dell'indennità Inps prevista dal contratto collettivo applicato.

In relazione a diverse categorie di lavoratori, ad ogni modo, l'**indennità di malattia** è interamente a carico del datore di lavoro. È il caso dei lavoratori domestici (ora, assistenti familiari), degli impiegati dell'industria, dell'agricoltura e del settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati, dei quadri (appartenenti ai settori industria e artigianato), dei dirigenti, dei portieri, dei viaggiatori, dei piazzisti e dei rappresentanti.

In merito ai periodi di spettanza dell'indennità, se la normativa parla di "anno di calendario", si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Se invece si utilizza il termine "anno solare", si intende il periodo di 365 giorni decorrenti dal primo giorno di malattia.

Ai fini del superamento del comporta, sono contati anche i giorni festivi e non lavorati, se interni al periodo di assenza per malattia indicato nel certificato medico.

Indennità di malattia lavoratori del terziario e operai dell'industria

Agli operai appartenenti al settore industria, nonché agli operai ed impiegati appartenenti al settore terziario e servizi, con rapporto di lavoro in essere, l'**indennità di malattia** spetta:

- per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, se a **tempo indeterminato**;
- per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo

di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia, da un minimo di **30 giorni** ad un massimo di **180 giorni** nell'anno solare, a **termine**;

- per i lavoratori a tempo determinato, il diritto all'indennità termina con la **cessazione del rapporto** di lavoro, anche se avvenuta prima dello scadere del contratto. Il datore di lavoro, inoltre, non può corrispondere l'indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze; le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall'Inps.

Indennità di malattia lavoratori dell'agricoltura

Ai **lavoratori del settore agricolo**, l'indennità di malattia spetta:

- per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa, se a tempo indeterminato;
- in relazione ai lavoratori a termine (cosiddetti **Otd**, operai a tempo determinato) per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, purché il lavoratore possa far valere **almeno 51 giornate** di lavoro in agricoltura svolto nell'anno precedente; in alternativa, si possono far valere 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia; il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Indennità di malattia apprendisti

Per quanto riguarda i lavoratori assunti con **contratto di apprendistato**, l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

Indennità di malattia disoccupati

Ai **disoccupati**, l'indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea

certificazione e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, purché la patologia si verifichi entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del **rapporto di lavoro a tempo indeterminato**.

Indennità di malattia cassintegrati

Se il lavoratore si ammala durante un periodo di integrazione salariale, con **sospensione a zero ore**, è necessario distinguere l'ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall'ipotesi in cui la malattia sia precedente l'inizio della sospensione:

- nel primo caso (sospensione a zero ore), la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continua a percepire il trattamento di **cassaintegrazione** e non deve comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestare servizio, nemmeno ad orario ridotto;
- in caso di malattia verificatasi prima dell'inizio della sospensione dell'attività lavorativa, si possono verificare due ipotesi differenti:
 - se la totalità del personale in forza all'ufficio, al reparto o alla squadra a cui appartiene il dipendente ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficia delle prestazioni di integrazione salariale dalla data di inizio delle stesse;
 - se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, al reparto, o alla squadra di appartenenza del dipendente, il lavoratore continua a beneficiare dell'**indennità di malattia**, se spettante.

In caso di integrazione salariale per riduzione di orario, il trattamento di cassaintegrazione non è dovuto per le giornate di malattia, indipendentemente dalla loro indennizzabilità.

Per approfondire, leggi: [Malattia e cassaintegrazione](#).

Indennità di malattia collaboratori e professionisti senza cassa

A favore dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione Separata può spettare sia l'indennità di malattia, che di degenza ospedaliera, in caso di ricovero.

Per approfondire, leggi: [Malattia gestione Separata](#).

Note

[1] Art. 2110 Cod. civ.